

No al trasferimento del minore nella separazione coniugale se è destabilizzante

(Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 luglio 2026, n. 23929)

Nel giudizio di separazione, ove l'appellante censuri l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto in primo grado in punto di addebito, non è tenuto a riprodurre le prove già acquisite, ma solo a formulare un motivo specifico, esponendo la diversa ricostruzione del fatto in relazione alla fattispecie normativa invocata; il giudice di appello può liberamente fondare il proprio convincimento su qualsiasi elemento istruttorio già in atti, senza necessità che esso sia stato specificamente richiamato dall'appellante, restando implicite le statuizioni di rigetto su tesi incompatibili con la soluzione adottata.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere Rel.

Dott. COSTANZO Antonio - Consigliere

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20777/2025 R.G. proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Romolo Donzelli
-ricorrente-

Contro

B.B., rappresentato e difeso dall'avvocato Delia Adriani
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 408/2025 depositata il 07/07/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dal Consigliere Laura Tricomi.

Svolgimento del processo.

1.- Il Tribunale di Perugia, provvedendo sulla domanda di separazione giudiziale dei coniugi A.A. e B.B., aveva rigettato la domanda di addebito della separazione alla moglie e, disattesa la richiesta di autorizzazione del trasferimento dei minori C.C. (nata il (Omissis)) e D.D. (nato il (Omissis)) a B, ove la A.A. si era trasferita con il compagno e la figlia nata dalla nuova relazione, aveva disposto

l'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre in Perugia, fissando un assegno ordinario di mantenimento a carico del padre di Euro 800,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie; compensate le spese di lite.

La Corte di appello perugina, a seguito dell'appello principale proposto da A.A. e dell'appello incidentale proposto da B.B., ha parzialmente riformato la prima decisione e, ferme le altre statuizioni, ha pronunciato l'addebito della separazione in capo a A.A. e ha stabilito che le spese straordinarie siano ripartite per il 65% a carico del padre e per il 35% a carico della madre.

A.A. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di appello di Perugia n.408/2025 con cinque mezzi, illustrati con memoria. B.B. ha replicato con controricorso seguito da memoria con cui ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Motivi della decisione.

2.- Il primo motivo denuncia: nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 115, 342, 473 bis.30 c.p.c., 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., per aver il giudice omissso di dichiarare l'inammissibilità del motivo di appello formulato dalla controparte, poiché rivolto a censurare la ricostruzione del fatto storico accertato in sentenza senza alcuna indicazione delle risultanze istruttorie che avrebbero dovuto convincere il giudice dell'erroneità della decisione assunta e per aver poi il medesimo giudice fondato il proprio convincimento su elementi istruttori mai menzionati dalla controparte rispetto ai quali non è stato evidentemente possibile articolare il contraddittorio.

Secondo la ricorrente il rigetto della domanda di addebito era fondato sulla questione di fatto concernente l'insussistenza di un nesso di causalità tra la relazione extraconiugale (accertata) e la crisi familiare (preesistente e parimenti accertata) e a fronte di tale decisione, il motivo di appello formulato da B.B. si risolveva in una mera ed alternativa narrazione dei fatti rispetto a quelli accertati in sentenza.

Il motivo è infondato.

Va rammentato che l'appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso e non sulla correttezza della sentenza impugnata, rispetto ad esso non è quindi concepibile alcun rapporto di autosufficienza ma solo di specificità (Cass. n. 11197/2019) sicché nel caso in cui l'appellante intenda dolersi dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto in relazione alla domanda di addebito come proposta sin dal primo grado, non è esigibile dall'appellante, altro onere se non quello di riproporre l'istanza o la domanda rigettata esponendo la propria diversa sussunzione dei fatti rispetto alla fattispecie normativa di cui chiede l'applicazione. In altri termini ad essere specifico ex art. 342 c.p.c. deve essere il motivo di appello (Cass. n. 1415/2024) ed il motivo (trascritto dalla ricorrente) risulta sul punto specifico.

Come è noto, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (Cass. n. 29730/2020; Cass. n. 3601/2006) e la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili

contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito (Cass. n.37382/2022).

In un caso, come il presente, in cui il coacervo istruttorio era già stato acquisito in primo grado, ma ne era stato criticato l'apprezzamento in relazione ad uno degli elementi costitutivi della fattispecie normativa azionata e cioè - incontestata la violazione dei doveri coniugali da parte della A.A. - al nesso di causalità rispetto alla irreversibilità della crisi coniugale, le risultanze istruttorie già acquisite al processo non dovevano essere riproposte dall'appellante, essendo le stesse nella piena disponibilità valutativa della Corte di appello sul punto rimesso al suo giudizio con il gravame, così come delle parti in causa in assenza di elementi da cui desumere che il materiale istruttorio si fosse formato in primo grado senza il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

3.- Il secondo ed il terzo motivo, proposti come violazioni di legge, vanno trattati congiuntamente per connessione.

Il secondo motivo denuncia: violazione degli artt. 316, comma 3, 337 ter, commi 1 e 2, c.c., 706, comma 4, c.p.c. ed ora 473 bis.12, comma 1, lett. b), c.p.c.), anche alla luce degli artt. 3, commi 1 e 2, 30, comma 1, Cost., 8 C.E.D.U., per aver il giudice espressamente escluso dalle circostanze da prendere in considerazione (ai fini della valutazione della richiesta di trasferimento dei figli minori C.C. e D.D.) gli effetti della decisione sulla terza figlia nata dalla nuova relazione, sul rapporto - soprattutto in prospettiva - tra i tre fratelli, sulla famiglia della A.A. ed anche sulla sua tenuta fisica, psicologica ed economica, posto che, come documentato nel processo di gravame, la stessa si sposta in continuazione da una regione all'altra per garantire sia ai tre figli la massima cura e attenzione.

Il terzo motivo denuncia: violazione degli artt. 316, comma 3, 337 ter, commi 1 e 2, c.c., anche in relazione agli artt. 473 bis.2. c.p.c. e 2 e 3, comma 2, Cost., deducendo che il giudice non ha preso in considerazione la possibilità di disporre, anche d'ufficio, le misure compensative idonee a garantire un adeguato bilanciamento tra i diritti incisi della decisione secondo il principio di proporzionalità.

I due motivi vanno disattesi.

Giova ricordare che in tema di ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5.2.2019; Sez. 1, n. 24155 del 13.10.2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e

interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 640 del 14.1.2019).

Con entrambi i motivi, la ricorrente, sotto l'egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, tenta in realtà di sollecitare questa Corte di legittimità a una rivisitazione della quaestio facti tramite la rilettura degli atti istruttori per accreditare un diverso apprezzamento dei presupposti fattuali che legittimano il trasferimento e la collocazione della prole, unitamente alle determinazioni in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale ed all'esercizio del diritto alla bigenitorialità ed al diritto di frequentazione e di visita, conforme a quanto dalla stessa auspicato e ciò ne rende evidente l'inammissibilità.

Quanto al secondo motivo va rimarcato che - contrariamente a quanto assume la ricorrente - la Corte di appello ha esaminato funditus la domanda di autorizzazione a trasferire i minori in Puglia e lo ha fatto prendendo in considerazione tutte le parti a cui la ricorrente ha inteso riferirsi, compresa l'ultima figlia nata dalla nuova relazione, e così si è espressa "Quanto agli effetti del trasferimento sui minori, per quanto i bambini di quell'età abbiano una straordinaria capacità di adattamento, non si può sottacere che si tratterebbe di un completo stravolgimento delle loro vite. Bari è una località con la quale essi non alcuna familiarità. C.C. e D.D. sono nati a Perugia, qui vivono la nonna materna (pur disponibile a seguire la figlia a Bari) e le sorelle della madre, qui hanno frequentato da sempre le scuole, qui si presume abbiano instaurato le prime relazioni sociali ed abbiano maturato abitudini di vita e familiarità con i luoghi. La Corte ritiene che questi bambini, che hanno già vissuto il trauma della disgregazione del nucleo familiare, abbiano dovuto cambiare più volte casa, hanno vissuto profondi cambiamenti negli ultimi anni (si veda l'introduzione nella loro vita del compagno della madre e la nascita di una sorellina) abbiano bisogno di stabilità. In particolare, D.D. aveva circa un anno quando i genitori si sono separati ed un allontanamento dal padre sarebbe estremamente pregiudizievole. Si tratta infatti di una relazione ancora in corso di costruzione, che ha bisogno di cementarsi proprio attraverso la frequentazione assidua e nel quotidiano. Si aggiunga il non peregrino rischio di una confusione dei ruoli, dal momento che a Bari vi sarebbe una quotidiana condivisione di tempi e spazi con il papà della loro sorellina Alice, il che potrebbe allontanare ancora di più i bambini, emotivamente, dal papà biologico, che di fatto si troverebbe relegato in una posizione marginale nella vita dei figli a motivo di una scelta unilaterale compiuta dalla ex moglie"; ha, quindi, ha preso in considerazione l'impatto della decisione richiesta con una valutazione ampia e ben ponderata, motivata in maniera coerente e diffusa concludendo, sulla scorta della prioritaria valorizzazione dell'interesse dei due figli della coppia che qui controverte, per la conferma della decisione di primo grado che non ne aveva autorizzato il trasferimento in Puglia" (fol.7/13).

Ne consegue che, anche a voler riqualificare le censure come vizi motivazionali, non emerge alcun fatto decisivo di cui sia stato omissso l'esame, ma solo la sollecitazione ad un diverso apprezzamento dei fatti. Di contro la valutazione compiuta si è svolta a tutto tondo e non si è limitata a valorizzare la buona relazione dei minori con entrambi i genitori, ma ha dato conto della decisione attraverso una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un

maggiore benessere della prole in considerazione del repentino mutamento intervenuto nella complessiva situazione familiare.

Va aggiunto che la Corte di appello ha valutato in concreto e prudenzialmente secondo il canone di cui all'art.116 c.p.c. le emergenze istruttorie, ponderandole secondo i principi di proporzionalità che devono orientare il giudizio di adeguatezza al caso concreto. Infatti, ha tenuto conto della distanza chilometrica tra le differenti sedi interessate e della complessità e della possibile criticità dei rapporti, in considerazione della sovrapposizione dei nuovi rapporti rispetto a quelli già esistenti ed ha privilegiato ed anteposto il consolidato e positivo legame dei minori con il padre e la continuità affettiva e amicale maturata nel tempo dai bambini con l'humus familiare e sociale in Perugia, in cui sono radicati sin dalla nascita, anche in considerazione della delicata situazione psicologica affrontata con la disgregazione del nucleo familiare, rispetto al progetto materno di una famiglia allargata, ancora privo di attualità e di adeguata concretezza, non ultimo rispetto alla capacità di tutti i potenziali partecipi a sostenere con continuità il progetto, e ne ha evidenziato carenze e contraddizioni su cui la ricorrente non si sofferma affatto nella censura.

Il terzo motivo risulta inammissibile anche perché la Corte di appello ha preso in esame le misure compensative proposte dalla odierna ricorrente a sostegno della domanda di trasferimento dei minori e non le ha ritenute idonee a perseguire lo specifico interesse dei minori con motivazione in cui non si ravvisa alcuna aporia, attesa la complessiva ed articolata valutazione compiuta con motivazione logica e coerente che risulta immune da vizi. Il motivo non coglie nel segno in quanto la decisione assunta implicitamente esclude la possibilità di una diversa disciplina e/o di altre misure compensative, una volta ritenute impraticabili le misure proposte dalla ricorrente, con motivazione immune da vizi e la doglianza ha contenuto meramente esplorativo.

4.- I motivi quarto e quinto, da trattare congiuntamente, sono infondati.

Il quarto motivo denuncia: nullità della sentenza e del procedimento per la violazione degli artt. 112, 132, comma 1, n. 4, 342 c.p.c., in quanto il giudice ha posto a fondamento della decisione la differente posizione reddituale delle parti, ma senza pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale era stato dedotto che la controparte, nonostante l'ordine di esibizione rivolto alla medesima in primo grado, non avesse prodotto le dichiarazioni dei redditi successive all'anno 2021 e senza in ogni caso motivare in merito al comportamento omissivo della controparte, come richiesto da questa Suprema Corte.

Il quinto motivo denuncia: violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché la parte della sentenza in cui vengono valorizzati gli elementi economico-patrimoniali che hanno indotto il giudice a rigettare la richiesta di aumento del mantenimento dei figli minori proposta dalla odierna ricorrente è meramente assertiva in merito all'esistenza di presunti fondi esteri di titolarità della ricorrente e non comprensibile sotto il profilo logico-giuridico nel passaggio motivo in cui si ritiene che l'acquisto di una seconda abitazione destinata alla nuova famiglia a Bari rappresenti un indice di maggior capacità contributiva anziché di erosione delle proprie pregresse capacità patrimoniali. La decisione impugnata risulta immune da vizi.

La Corte di appello, preso atto dei comportanti ostacolanti posti in essere da entrambi i coniugi rispetto alla discovery (per B.B., mancata produzione di dichiarazioni dei redditi aggiornati; per A.A., mancata produzione della documentazione relativa a quanto pervenute in eredità, di cui ha fornito una sua illustrazione non documentata) ha tuttavia tenuto conto della indiscussa disparità

economica tra le parti ed ha tenuto conto della esigenze dei minori connesse alla loro ancora tenera età, nonché del maggiore aggravio per A.A. dovuto agli oneri su di lei gravanti per la nuova figlia e ha rideterminato la ripartizione delle spese straordinarie, ponendole in maggior misura a carico del padre.

Va, quindi, sottolineato che la censura non illustra, sotto alcun profilo, quali siano le specifiche esigenze di vita dei minori che avrebbero potuto determinare una diversa e più elevata quantificazione dell'assegno di mantenimento periodico già previsto a favore della madre, nonostante la permanenza alternata quasi paritaria della prole presso ciascun genitore.

5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte controricorrente che liquida in Euro 2.500,00 =, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
- Dispone il raddoppio il contributo unificato, ove dovuto;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, l'11 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2026.